

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1364

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CASSON

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2007

Modifica dell’articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798,
in materia di interventi per la salvaguardia di Venezia

ONOREVOLI SENATORI. - La salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna è divenuta, da vari anni, uno degli obiettivi prioritari dello Stato italiano, costituendo un *unicum* sia da un punto di vista artistico, che urbanistico e naturalistico. La particolare fragilità del territorio veneziano e della sua laguna ha indotto sovente il legislatore, sia nazionale che locale, ad interventi specifici e mirati. In particolare, con la legge 29 novembre 1984, n. 798, sono stati previsti nuovi interventi che, coinvolgendo diverse competenze e diverse istituzioni, sia locali che nazionali, sono stati affidati alla supervisione di un Comitato *ad hoc*, che è stato costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Di questo Comitato fanno parte il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'università e della ricerca. Vi fanno inoltre parte i rappresentanti di alcuni enti territoriali locali, in quanto direttamente interessati

alle vicende collegate alla città di Venezia e alla sua laguna: il presidente della giunta regionale del Veneto e i sindaci dei comuni di Chioggia, Venezia e Cavallino, i cui territori insistono sulla laguna di Venezia.

Stranamente e incomprensibilmente, non fa parte di questo comitato il rappresentante della provincia di Venezia, che per contro ha tutta una serie di competenze, sia primarie che delegate, in materie che hanno strettamente a che fare con l'ambiente cittadino e lagunare in questione: dalla tutela ambientale a quella igienico-sanitaria, dal settore produttivo a quello turistico, dagli aspetti territoriali a quelli della pesca in laguna.

Il disegno di legge prevede quindi l'inserimento del rappresentante della provincia di Venezia tra i membri del Comitato costituito con la legge n. 798 del 1984, la cui competenza territoriale va - tra l'altro e ovviamente - al di là della competenza territoriale, più limitata, dei singoli comuni coinvolti e interessati e in parte già inseriti tra i membri del comitato in questione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, dopo le parole: «presidente della giunta regionale del Veneto» sono inserite le seguenti: «, dal presidente della giunta provinciale di Venezia,».

